Ordinanza del 24/06/2020 n. 12470 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Testo

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Raccomandata informativa.

Massima:

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione. In questa direzione il DPR 602/1973, all'articolo 26, comma I, precisa che in tale tipo di notifica nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa o al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto. Con riferimento al caso di specie, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria, risultavano essere state consegnate a persone di famiglia, non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione degli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento notificate a (------), l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate (------) ricorrono per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti del predetto contribuente, che resta intimato, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando l'irregolarita' della notifica delle cartelle di pagamento in quanto effettuate direttamente a mezzo posta a persona diversa del destinatario senza il successivo invio della raccomandata informativa.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, e dell'articolo 139 c.p.c.. Sostiene la difesa erariale che la CTR era incorsa nella violazione della disposizione censurata per avere ritenuto necessario, ai fini del completamento della procedura notificatoria, nell'ipotesi - come quella in esame - di consegna della raccomandata postale contenete le cartelle di pagamento a famigliare convivente del destinatario, l'invio della raccomandata informativa.

2. Il motivo e' manifestamente fondato.

3. Nella specie e' incontroverso che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ex articolo 26, delle cartelle di pagamento emesse sulla base dei ruoli oggetto di impugnazione.

4. Cio' precisato in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che questa Corte e' ferma nel ritenere che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e' necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").

5. In questa direzione, del resto, depone proprio il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso articolo 26, il rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, unicamente per quanto non regolato

nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).

6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformita' a Costituzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'articolo 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, articolo 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) e' comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilita' di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato articolo 26 "c'e' il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (articolo 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".

7. Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per ulteriore esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza